

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Paola BRIGUORI

Consigliere relatore

Antonio PALAZZO

Consigliere

Carola CORRADO

Primo referendario

Flavia D'ORO

Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al **n. 60445** del registro
di segreteria, proposto da:

xx (c.f. xx), nata a xx il

xx e residente in xx, rappresentata e difesa, per

procura allegata al presente atto (ed in uno allo stesso notificata) ai sensi
dell'art. 83 c.p.c., dall'avv. Fabrizio Calvo (c.f. CLVFRZ70P27C351N, fax
095 533313, pec: fabriziocalvo@pec.it), presso il cui studio in Catania, Via
Pietro Mascagni, 110, è elettivamente domiciliata;

-appellante-**contro**

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del

legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

-appellato-

avverso

la sentenza n. 474/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana in composizione monocratica, depositata il 27 dicembre 2021;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

DATA per letta, all'udienza del 21 gennaio 2026, svolta con l'assistenza del segretario dr.ssa Alessia Spirito, con il consenso della parte presente, la relazione del Consigliere Paola Briguori, assente xx

appellante, presente, per l'appellato INPS, l'Avv. Lidia Carcavallo.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 29 marzo 2021, la dott.ssa xx
adiva il Giudice delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti la regione Toscana deducendo di essere titolare di pensione di vecchiaia
categoria “VOCUM”, n. 06701125, con decorrenza 1° gennaio 2019,
conseguita mediante cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’art. 1, comma
239, legge n. 228/2012, con quota a carico INPS e quota a carico ENPAM.

In particolare, la ricorrente contestava il metodo di calcolo applicato dall’INPS
alla quota di propria competenza, sostenendo che, ai fini della verifica del
requisito dei 18 anni al 31 dicembre 1995 (rilevante per l’applicazione del
sistema retributivo ex art. 1, comma 13, l. n. 335/1995), dovesse computarsi
anche la contribuzione maturata presso ENPAM, in quanto gestione rientrante
tra quelle considerate dal “*cumulo gratuito*” (art. 1, commi 239 e 246, l. n.
228/2012).

Pertanto, chiedeva la riliquidazione della quota INPS sulla base del sistema
retributivo (almeno fino al 31.12.2011), con corresponsione delle differenze,
interessi e rivalutazione.

L’INPS si costituiva in giudizio con note di memoria in data 27 ottobre 2021,
chiedendo la reiezione nel merito del ricorso e deducendo che l’anzianità
contributiva utile per individuare il sistema di calcolo della quota INPS doveva
essere verificata con riferimento alle sole contribuzioni afferenti all’AGO e alle
forme sostitutive/esclusive, e che, nella gestione pubblica (ex-INPDAP/Cassa
Stato) l’appellante vantava al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore ai 18
anni (anni 14 e mesi 11 cfr pag.5 della gravata sentenza n.474/2021) che
comportava l’applicazione del sistema misto ai fini del calcolo della pensione.

2. Con sentenza n. 474/2021, depositata il 27 dicembre 2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, ritenendo che:

- *“dalla lettura della normativa in esame è agevole desumere come il cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 sia un istituto nuovo, diverso dalla ricongiunzione e dalla totalizzazione, in virtù del quale un soggetto può beneficiare di un trattamento di quiescenza dato dalla sommatoria dei singoli periodi contributi versati in diverse casse previdenza, purché non percepisca il trattamento di quiescenza da nessuno degli istituti coinvolti. Il testo normativo è chiaro nel determinare la piena autonomia dei diversi periodi contributivi coinvolti;*
- *il comma 244 dispone infatti che: “per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006”;*
- *pertanto, le gestioni interessate provvedano alla determinazione della parte di pensione in modo autonomo, ciascuna per la parte di propria competenza. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e il solo pagamento è effettuato dall’INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni a tal fine;*
- *la norma in esame è chiara, pertanto, nel mantenere separate le singole gestioni, tanto nel calcolo del trattamento di quiescenza quanto nel carico del relativo onere previdenziale (Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, 17 febbraio 2021, n. 74);*
- *nell’ambito del calcolo del trattamento di quiescenza (che resta, come illustrato, autonomo tra le singole gestioni) rientra anche la determinazione*

del periodo utile per rientrare, o meno, nella categoria a esaurimento delle pensioni calcolate con il sistema retributivo;

- *nel caso di specie, infatti, la ricorrente poteva vantare al 31 dicembre 1995 un'anzianità nella gestione ex-INPDAP pari ad anni 14 e mesi 11, come da estratto-conto contributivo dell'INPDAP allegato agli atti del giudizio dalla difesa. Pertanto, alla stessa deve essere, per la quota di interesse, applicato il sistema di calcolo contributivo”.*

3. Avverso la sentenza n. 474/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana in composizione monocratica, depositata il 27 dicembre 2021 proponeva atto di citazione d'appello la dott.ssa xx per i seguenti motivi:

(i) violazione dell'art. 1, commi 244-246, l. n. 228/2012, dell'art. 1, comma 13, l. n. 335/1995 e dell'art. 12 preleggi, assumendo che il comma 246 imponga di considerare tutti i periodi non coincidenti nelle gestioni di cui al comma 239 (incluse, dopo la l. n. 232/2016, anche le Casse professionali ex d.lgs. n. 509/1994, tra cui ENPAM) ai fini della determinazione dell'anzianità rilevante per l'applicazione del sistema di calcolo;

(ii) erronea regolamentazione delle spese del primo grado;

sulla base delle argomentazioni che si intendono qui richiamate.

Pertanto, l'appellante dott.ssa xx concludeva chiedendo a

questa Sezione centrale di Appello disapplicato e/o annullato, in quanto illegittimo, ogni provvedimento in senso contrario dell'Istituto resistente di:

- ritenere e dichiarare il diritto dell'appellante di avere riconosciuta la propria pensione di vecchiaia categoria VOCUM, recante il n. 06701125, con determinazione della quota a carico dell'INPS secondo il sistema di calcolo

retributivo (ex art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995), in applicazione dell'art. 1, comma 246, della L. n. 228/2012;

- per l'effetto, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare detta pensione, così ricalcolata, in favore dell'appellante, a far data dal 1° gennaio 2019, ed a corrispondere all'appellante medesima le differenze economiche sulla stessa, derivanti dal ricalcolo, con la medesima decorrenza, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

3.1. In prossimità dell'udienza, l'appellante depositava memoria insistendo nelle conclusioni e chiedendo, altresì, il deferimento della questione interpretativa alle Sezioni Riunite ex art. 114 c.g.c.

4. All'udienza del 14 maggio 2025, era assente dell'appellante

xx, mentre era presente per l'INPS l'avv. Sergio Preden.

Pertanto, il Presidente, sentito il Collegio, rilevata l'assenza dell'appellante xx, disponeva il rinvio, ex art. 196 c.g.c., del giudizio

all'udienza del 21 gennaio 2026, con onere della Segreteria di comunicare l'estratto del verbale dell'udienza, per la notifica alla controparte nel rispetto del termine di 60 giorni liberi prima dell'udienza di discussione e con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

5. All'udienza odierna, il Collegio accertava l'assenza dell'appellante

xx, e la presenza per l'appellato INPS, dell'Avv. Lidia

Carcavallo.

Pertanto, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile.

1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio n. 60445 era stata fissata per l'udienza del 14 maggio 2025.

Constatata l'assenza dell'appellante xx, a tale udienza, veniva disposto il rinvio della discussione della causa all'udienza del 21 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 196 del c.g.c..

Tale rinvio era stato correttamente comunicato all'appellante, come da ricevuta di consegna dell'estratto del verbale di udienza nella casella pec del patrono dell'appellante del 30.5.2025.

Pervenuto il giudizio all'odierna pubblica udienza del 21 gennaio 2026, nuovamente veniva constatata l'assenza della parte appellante.

Il Collegio evidenzia che l'art.196 c.g.c. prevede che: *“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”*.

Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l'improcedibilità del giudizio de quo, con conferma della sentenza appellata.

Ai sensi dell'art.31, terzo comma, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente

pronunciando, ai sensi dell'art. 196 c.g.c

DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO

n.60445 e, per l'effetto, conferma l'appellata sentenza n. 474/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana in composizione monocratica, depositata il 27 dicembre 2021;

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Briguori

Dr. Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11/02/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11/02/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11/02/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 11/02/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente